



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 51

DEL 16/04/2026

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SAN BERNARDO, DA VIA PIAVE A VIA DUCALE/VIA CORTASSA, VIA M. MONTESSORI E VIA DUCALE, PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “MARCIA VERDE MEMORIAL MASSIMO FASSINO – 35^ EDIZIONE”, ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI/GRUPPO DI PIANEZZA, IN COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che l'Amministrazione Comunale, sostenendo le Associazioni e i movimenti di volontariato che svolgono compiti e funzioni di interesse generale e intendendo promuovere e valorizzare sul territorio pianezzele le iniziative e gli eventi di carattere sociale, culturale, ritenuti di particolare rilievo istituzionale e di notevole valore aggregativo, coinvolgendo sia i cittadini pianezzesi che dei Comuni limitrofi, con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 06/02/2026, è stato concesso all'Associazione Nazionale Alpini/Gruppo di Pianezza, il patrocinio del Comune di Pianezza per la manifestazione “MARCIA VERDE - Memorial Massimo Fassino – 35^ Edizione”, programmata per il 19 aprile p.v., dalle ore 7,00 alle ore 15,00, prevedendo una corsa podistica competitiva e non competitiva di 10,5 Km circa;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in forza del Decreto del Sindaco n. 2 del 07.01.2026, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

1. il **19/04/2026**:

- dalle 7,00 alle 15,00 e comunque sino a fine manifestazione, l'istituzione temporanea del **DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA** in:
 - via San Bernardo, da via Piave a via Ducale/via Cortassa ed annesse aree a parcheggio;
 - via M. Montessori, da via San Bernardo al n. 10;
- dalle 7,00 alle 12,00 e comunque sino a fine manifestazione, l'istituzione temporanea del **DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA** in:
 - via Ducale, dal n. 8 a via N. Costa;

opportunamente individuato dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;

2. la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento della manifestazione;

DISPONE

che il personale competente dell'Associazione Nazionale Alpini/Gruppo di Pianezza, nella persona del Capo Gruppo Geom. Carlo Truccero:

- provveda direttamente o tramite l'impresa incaricata all'installazione dell'opportuna segnaletica (anche di preavviso) prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità;
- congiuntamente al personale della Polizia Locale del Comune di Pianezza, garantisca la sicurezza dei transiti veicolari e pedonali adiacenti le aree interessate dalla manifestazione, mediante il presidio della viabilità e delle zone attinenti, nonché il transito di eventuali mezzi di soccorso;

che i divieti di sosta con rimozione forzata dovranno essere regolarmente posizionati almeno 48 ore prima della validità del divieto, indicanti gli estremi dell'ordinanza, della data e dell'ora di esposizione;

che al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza, l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

di notificare copia della presente ordinanza all'Associazione Nazionale Alpini/Gruppo di Pianezza, in qualità di organizzatrice dell'evento e agli utenti della strada mediante affissione della stessa in corrispondenza della viabilità interessata dalla manifestazione;

AVVERTE CHE

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. Raffaele Fiorelli.

Pianezza, li 16/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FIORELLI Arch. Raffaele
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*